



TRIBUNALE DI LECCE
IL PRESIDENTE

Prov. n. 3 / 25

Oggetto: Decreto ex art. 175 bis comma 4 c.p.p.: sospensione temporanea dell'utilizzo dell'applicativo APP per l'adozione ed il deposito di atti, documenti, richieste e memorie relativi alle fasi processuali di cui al Libro V titolo IX libro VI titoli II, V e V bis ed al giudizio dibattimentale e predibattimentale.

Visto l'art. 1, comma 1 e 2, del Decreto del Ministero della Giustizia emesso in data 27 dicembre 2024 n. 206 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il giorno 31 dicembre 2024) che ha modificato l'art. 3 D.M. 29 dicembre 2023 n. 2017, nonché le modifiche apportate al comma 3 e 4 del sopra menzionato D.M. n. 206/2024, dalle quali scaturisce una precisa regolamentazione circa l'entrata in vigore del processo penale telematico, previsto dagli artt. 110 – 111 - 111 bis – 111 ter del codice di rito, che impone, a far data dal 1° gennaio u.s., il deposito telematico degli atti della fase dell'udienza preliminare, dell'udienza dibattimentale del procedimento per decreto, del procedimento per l'applicazione della pena su richiesta delle parti, della sospensione del procedimento con messa alla prova, dell'archiviazione e della riapertura delle indagini, mentre con riferimento alle altre fasi la modalità alternativa secondo una diversa scansione temporale (fino al 31.03.2025 per gli atti relativi al giudizio abbreviato, al giudizio immediato e al giudizio direttissimo per soggetti abilitati interno ed esterni; fino al 31.12.2025 per i restanti atti esclusi quelli per i quali è già in vigore il deposito esclusivamente telematico);

considerato che, per quel che riguarda specificamente **l'udienza preliminare e la fase dibattimentale**, la previsione dell'obbligo di deposito telematico di "*atti, documenti, richieste e memorie*" deve coniugarsi con i principi dall'oralità e dell'immediatezza, di talché, com'è già stato osservato in altre qualificate sedi (delibera del CSM in data 12.12.2024 con allegato il parere della STO) emerge il problema della dotazione dei necessari strumenti telematici idonei a permettere l'accesso ad APP anche ai "*soggetti abilitati esterni*" (i difensori delle parti) perché questi possano visionare le produzioni telematiche del P.M. ed interloquire tempestivamente, depositando a loro volta le loro;

rilevato:

pac

- che, se è vero che per il **rito abbreviato**, nel corso del quale, ben potrebbe riproporsi la stessa criticità, è stato disposto il ricorso alla modalità alternativa essa è di fatto inesistente in quanto si farà ricorso necessariamente alle modalità analogiche;
- che tale conclusione deve ripetersi con riferimento al **giudizio direttissimo**, con l'aggravante che il deposito telematico, che pure non dovrebbe valere per la legittimità dell'arresto ed in relazione alla domanda cautelare da parte del P.M., finirebbe con coinvolgere necessariamente anche tali profili (peraltro comuni al rito abbreviato ed immediato in relazione alle richieste delle parti relative allo status libertatis). Senza contare che sembrerebbe non essere possibile originare la richiesta di giudizio direttissimo nei confronti di più imputati e che è inesistente il flusso concernente l'emissione dell'ordinanza – con le varie declinazioni che essa può presentare – conseguente alla richiesta del P.M.;
- che con riferimento al verbale di udienza predibattimentale e dibattimentale, ma anche per l'udienza preliminare, l'applicativo in questione non permette la sottoscrizione del Giudice prevista, invece dalla normativa primaria;
- che risulterebbero mancanti numerosi modelli di provvedimenti da adottarsi da parte del Giudice o necessari a che il P.M. possa esprimere il suo consenso;
- che all'esito dell'odierna riunione tenuta presso la Presidenza con il Procuratore della Repubblica ff., con il Procuratore Aggiunto, con i presidenti delle sezioni penali, con il rappresentante del Consiglio dell'Ordine Forense di Lecce e con il Presidente delle Camere penali, il R.I.D. ed il Mag.Rif del settore penale è stata inviata al sottoscritto relazione da parte di questi ultimi in ordine alle criticità dell'applicativo in questione, con cui si rileva che:
 - in alcuni casi, nonostante la corretta profilazione, il sistema restituisce un messaggio di errore che rende impossibile l'accesso all'applicativo;
 - diverse aule di udienza non sono attualmente dotate dei necessari dispositivi informatici quali pc e collegamenti alla R.U.G. (tra le quali l'aula bunker dove si celebrano processi con molte parti), sia per il personale amministrativo che per quello giudiziario, il che rende impossibile, ad esempio, la redazione e il deposito telematico di atti;
 - tutte le aule sono prive di scanner, necessari ai fini dell'eventuale acquisizione di prova documentale proveniente dalle parti, sì da vanificare la funzione "carica atti e documenti delle parti e degli ausiliari" destinata ad implementare la sezione documentale del fascicolo proprio nel corso dell'udienza (come rappresentato anche nella nota della DGSIA n. 49698 dl 31.12.2024);l'applicativo sembra non consentire la redazione digitale del verbale di udienza, ma solo il caricamento dall'esterno del verbale cartaceo con conseguenti problematiche di compatibilità con la normativa vigente in punto di obbligatorietà del deposito telematico;
- gli evolutivi dell'applicativo rilasciati alla fine di dicembre fino alla recente patch del 4.1.2025 non

hanno consentito di eseguire un'adeguata attività di formazione e sperimentazione;

- il personale tecnico è spesso in difficoltà nella risoluzione delle problematiche segnalate relative al funzionamento dell'applicativo, anche in ragione del susseguirsi di interventi evolutivi;

- nel "titolario" dell'applicativo, nonostante l'ultima patch del 4.1.2025, non è disponibile alcuna funzionalità né per la redazione, né per il caricamento del decreto che dispone il giudizio, che dovrebbe concludere la fase dell'udienza preliminare;

- l'applicativo appare, in generale, poco intuitivo e di non immediata fruizione, atteso che le funzionalità sono disseminate in maniera randomica nelle varie schermate.

Ritenuto, pertanto, che le criticità del sistema testé richiamate (solo per grandi linee) abbiano immediate ricadute sulle normali attività processuali incidendo negativamente sulla loro speditezza, con conseguente aggravio del lavoro dei magistrati e del personale, talché non è azzardato prevedere un aumento delle pendenze contrario, peraltro, al principio di ragionevole durata del processo, che trova fondamento concreto nella celerità e speditezza della sua proceduralizzazione;

visto l'art. 175 bis c.p.p., considerando quale malfunzionamento del sistema quella forma prevista nel comma 4 di tale articolo che attiene al malfunzionamento cosiddetto "non certificato", e ritenuto che si appalesa tanto opportuno quanto necessario mantenere il regime del doppio binario (con la possibilità per i magistrati ed il personale amministrativo di adottare e depositare atti in formato nativo/digitale ed atti analogici), ricorrendo altresì alle modalità di cui al co. 4 dell'art. 110 c.p.p., almeno fino al 31 gennaio 2025, con possibilità di proroga, al fine di consentire, in primo luogo, un'adeguata configurazione dell'applicativo tale da essere facilmente fruibile dalle parti, le opportune verifiche in ordine alla corretta profilazione di tutti gli utenti in quanto risultata modificata in ragione delle ultime implementazioni del sistema, la predisposizione delle dotazioni necessarie per procedere al suo utilizzo, il trascorrere di un adeguato periodo di sperimentazione dell'effettiva funzionalità di più recente introduzione al fine di verificarne l'effettiva funzionalità e la segnalazione di ulteriori profili problematici;

ritenuto che il ricorso alle modalità analogiche al posto di quelle digitali non sembra poter configurare alcuna nullità in mancanza di previsione specifica, anche alla luce del disposto dell'art. 175 bis c.p.p. nonché della possibile sanatoria per il raggiungimento dello scopo;

P.Q.M.

attesta il malfunzionamento del sistema informatico in uso presso il Tribunale di Lecce, nel senso indicato in narrativa,

d i s p o n e

la sospensione, con decorrenza 7.01.2025, ex art. 175 bis comma 4, c.p.p., dell'utilizzo dell'applicativo APP - con conseguente possibilità di redigere e depositare, anche con modalità analogiche (mediante

pdC

il regime del cosiddetto doppio binario) gli atti, documenti, richieste e memorie ai sensi dell'art. 175 bis co. 3 c.p.p. - relativamente alle fasi disciplinate dal Libro V Titolo IX (udienza preliminare), Libro VI Titoli II, V e V-bis (applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 ss. c.p.p., decreto penale di condanna e rito della sospensione del procedimento per messa alla prova) nonché a quelle relative all'udienza dibattimentale e predibattimentale fino alla data del 31 gennaio 2025, restando fermi i precedenti provvedimenti adottati in materia di definizione delle richieste di archiviazione relative ai modelli n. 44.

In ogni caso trova applicazione il disposto di cui agli artt. 110 co. 4 e 111 ter co. 3 c.p.p..

Il Mag.Rif e il R.I.D. del settore penale faranno pervenire, entro il 30 gennaio p.v., una relazione sullo stato dell'applicativo in oggetto e del grado della digitalizzazione dell'Ufficio.

I Presidenti delle sezioni penali potranno convocare, in via d'urgenza, una o più riunioni dell'intero settore penale, dandone notizia al sottoscritto e alla Dirigente Amministrativa, al Procuratore della Repubblica sede e al Magistrato Referente per l'Informatica di tale Ufficio, al fine di adottare misure organizzative idonee al raggiungimento degli standard informatici richiesti dalla disciplina legislativa e dalla normativa ministeriale vigenti in materia.

Dispone

che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito di questo Tribunale e che lo stesso venga comunicato al Sig. Presidente della Corte d'Appello sede, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, ai presidenti di sezione del settore penale, ai giudici ordinari e onorari del settore penale, al Mag.Rif e al RID del settore penale, alla Dirigente Amministrativa per l'ulteriore comunicazione al settore interessato, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce e alla Camera Penale di Lecce nonché al Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Transizione Digitale della Giustizia. Direzione Generale dei Servizi Automatizzati.

Lecce, 8 gennaio 2025

Il Presidente

Antonio Del Coco

